

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.1	LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447.....	4
2.1.1	<i>Competenze dei comuni</i>	<i>4</i>
3	ALTRE NORME DI RIFERIMENTO	8
3.1	NORMATIVA REGIONALE	10
4	I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	10
4.1	LEGGE QUADRO 447/95	10
4.2	LEGGE REGIONALE 13/01.....	12
4.3	DELIBERAZIONE N. VII/9776 – CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	13
5	RACCOLTA DEI DATI ESISTENTI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	15
5.1	PREMESSA.....	15
5.2	DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ZONIZZAZIONE	16
5.2.1	<i> Criteri di carattere generale.....</i>	<i>16</i>
5.2.2	<i> Criteri per l'individuazione delle classi: classe I.....</i>	<i>16</i>
5.2.3	<i> Criteri per l'individuazione delle classi: classe VI</i>	<i>17</i>
5.2.4	<i> Criteri per l'individuazione delle classi: classe V.....</i>	<i>18</i>
5.2.5	<i> Criteri per l'individuazione delle classi: classe IV.....</i>	<i>18</i>
5.2.6	<i> Criteri per l'individuazione delle classi: classe III</i>	<i>19</i>
5.2.7	<i> Criteri per l'individuazione delle classi: classe II</i>	<i>19</i>
5.2.8	<i> Criteri per l'individuazione delle classi: aree prospicienti infrastrutture stradali</i>	<i>20</i>
6	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO	21
7	ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI NEI COMUNI LIMITROFI	21
7.1	AREA LIMITROFA DEL COMUNE DI ASOLA	22
7.2	AREA LIMITROFA DEL COMUNE DI CASALROMANO	22
7.3	AREA LIMITROFA DEL COMUNE DI ACQUANEGRA S/C.....	22
7.4	AREA LIMITROFA DEL COMUNE DI PIADENA.....	22
7.5	AREA LIMITROFA DEL COMUNE DI DRIZZONA.....	22
7.6	AREA LIMITROFA DEL COMUNE DI ISOLA DOVARESE.....	22
7.7	AREA LIMITROFA DEL COMUNE DI CALVATONE	22
8	INDIVIDUAZIONE DI AREE PARTICOLARI	22

8.1	IMPIANTI INDUSTRIALI SIGNIFICATIVI ED ALTRE AREE PRODUTTIVE	22
8.2	AREE SENSIBILI	23
8.3	INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE	23
8.4	AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	24
9	STESURA DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	24
9.1	VERIFICA DELLA CONTIGUITÀ DI AREE.....	24
9.2	ZONE INTERMEDIE.....	24
10	VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE	25
11	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE.....	25

1 INTRODUZIONE

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.

Il comune di Canneto sull'Oglio aveva già provveduto alla redazione della classificazione acustica comunale negli anni 2003-2004; tuttavia, contemporaneamente alla stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio (Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio"), ha rivisto la classificazione acustica per garantire che gli sviluppi ipotizzati per il territorio fossero compatibili con le esigenze acustiche non solo normative, ma anche di salvaguardia ambientale della popolazione e del Parco Oglio di cui gran parte del territorio è interessato. Modifica principale alle destinazioni d'uso previste sul territorio deve essere considerata la nuova attività produttiva prevista a confine con il comune di Casalromano, lungo la ex SS 343, ovvero la GIVA. Trattasi di una nuova azienda, il cui inizio attività è previsto per il 2009; la produzione consiste in lavorazione dell'acciaio per la produzione di pale eoliche e pezzi speciali per la nautica.

"La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo e riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai limiti. La zonizzazione è inoltre uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate." (Deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. VII/9776 del 12/07/2002).

La classificazione acustica incide sulla destinazione d'uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita ed è una delle poche possibilità di pianificazione che possono collocare sul territorio in modo equilibrato sia le attività rumorose sia quelle che invece richiedono la quiete.

L'Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità che può impegnare per incontrare le peculiarità della propria area.

La presente relazione di accompagnamento alla classificazione acustica del Comune di Canneto sull'Oglio illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del piano. Tale documento costituisce uno strumento di lettura delle tavole allegate che non acquisiscono senso al di fuori della presente relazione.

2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

2.1 **Legge 26 ottobre 1995 n. 447**

L'emanazione della Legge n° 447/1995 'Legge quadro sull'inquinamento acustico', attesa da molto tempo, si è aggiunta e poi gradualmente sostituita al D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" che, a sua volta, aveva colmato in via transitoria un vuoto in materia che risaliva alla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (n° 349/1986).

La legge quadro individua le competenze di Regioni, Province e Comuni.

Le Regioni devono emanare apposite leggi con le quali:

- Definire i criteri con i quali i Comuni devono provvedere alla classificazione acustica del territorio (Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/9776 del 12 Luglio 2002)
- Indicare i soggetti cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni (L.R. Lombardia n° 13/2001, art. 15, c. 4)
- Individuare le modalità per controllare il rispetto, da parte dei Comuni, delle norme sull'inquinamento acustico, in particolare al rilascio delle nuove concessioni
- Individuare i criteri e le condizioni per l'assegnazione di soglie di rumore inferiori a quelle indicate dalle leggi nel caso di aree di particolare interesse paesaggistico e naturalistico (L.R. Lombardia n° 13/2001 e Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/9776 del 12 Luglio 2002)
- Definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in caso di manifestazioni rumorose
- Individuare le competenze delle Province
- Individuare i criteri per la predisposizione delle relazioni di valutazioni di impatto acustico e di clima acustico (deliberazione n. VII/8313 dell'8 Marzo 2002)
- Individuare i criteri per stabilire le priorità negli interventi di bonifica acustica del territorio.

2.1.1 **Competenze dei comuni**

In base all'art. 6, la prima competenza a carico dei Comuni è la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuati dagli strumenti urbanistici in vigore. Di seguito vengono riportate le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997:

CLASSE	AREA
CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella A - Classi acustiche valide in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		notturni	diurni
I	particolarmente protetta	35	45
II	Prevalentemente residenziale	40	50
III	di tipo misto	45	55
IV	di intensa attività umana	50	60
V	prevalentemente industriale	55	65
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tabella B - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in valori limite assoluti (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) e valori limite differenziali (determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo).

I valori limite differenziali di immissione sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi; tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI e nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

CLASSE	AREA	Valori limite di Immissione in dB(A)	
		notturni	diurni
I	particolarmente protetta	40	50
II	Prevalentemente residenziale	45	55
III	di tipo misto	50	60
IV	di intensa attività umana	55	65
V	prevalentemente industriale	60	70
Vi	esclusivamente industriale	70	70

Tabella C - Valori limite assoluti di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

I valori limiti assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati con i rispettivi decreti attuativi.

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. n° 447/95.

CLASSE	AREA	Valori di qualità in dB(A)	
		notturni	diurni
I	particolarmente protetta	37	47
II	Prevalentemente residenziale	42	52
III	di tipo misto	47	57
IV	di intensa attività umana	52	62
V	prevalentemente industriale	57	67
Vi	esclusivamente industriale	70	70

Tabella D - Valori di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

Valori di attenzione - L_{eq} in dB(A):

- a) se riferiti a un'ora, sono pari ai valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori di cui alla tabella C; in questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

3 ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

La Legge n° 447/95 prevede una serie di decreti che regolamentano vari aspetti dell'inquinamento acustico. Tra questi si ricordano:

- il D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo", le cui disposizioni si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali;
- il D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", limitatamente al traffico civile;
- il D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" nelle attività aeroportuali;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore; tale decreto distingue gli ambienti abitativi definiti dalla Legge n° 447/1995 in categorie, e per ognuna di esse identifica i valori limite dei seguenti indici di valutazione:
 - R'_w (indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti; riferito a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari)
 - $D_{2m,nT,w}$ (indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata)
 - $L'_{n,w}$ (indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato)
 - $LA_{S_{max}}$ (livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow, per valutare la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo -quali gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria-; le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato; tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina)
 - LA_{eq} (livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, per valutare la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo -quali gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento-; le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato; tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina).
- il D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", che stabilisce le tecniche da adottare per il rilevamento e la misurazione dell'inquinamento da rumore in ambiente esterno ed abitativo, ivi compreso quello generato dalle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario;
- il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico

derivante da traffico ferroviario”, che ha introdotto il regolamento di esecuzione di cui all'art. 11 della L. n° 447/95 relativamente all'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario; aspetto saliente di questo regolamento è la creazione per le infrastrutture ferroviarie di due fasce di pertinenza all'interno delle quali il rumore ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. Infatti l'art. 5 del D.P.R. n° 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i seguenti valori limite:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
 - b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia di 100 metri dalla infrastruttura;
 - c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia compresa tra 100 e 250 metri dall'infrastruttura;
- il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”, le cui disposizioni non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili;
 - il D.M. 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
 - il D.M. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”, secondo il quale i gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture (inclusi i comuni, le province e le regioni) devono individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti, e presentare al comune e alla regione o all'autorità da essa indicata il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra, in cui devono indicati tempi di adeguamento, modalità e costi;
 - il D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”;
 - il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali: esso, fra le altre cose, fissa le fasce di pertinenza acustica ed i valori limite assoluti di immissione al loro interno per infrastrutture stradali (esistenti e assi-

milabili o di nuova realizzazione), in funzione del tipo di strada (A, B, C, D, E, F, secondo quanto indicato dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i nonché dal D.P.R. n. 142/2004 stesso) e della tipologia dei ricettori.

3.1 Normativa regionale

La legge regionale 10 agosto 2001 - n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", in attuazione della Legge n° 447/1995; si prefigge i seguenti obiettivi:

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
- promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

La legge prevede che i Comuni approvino la classificazione acustica del territorio comunale e ne stabilisce le procedure di approvazione nonché i rapporti con la pianificazione urbanistica; i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento (D.G.R. n° 7/9776 del 12 luglio 2002 "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale").

4 I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Criteri per la redazione della classificazione acustica si ritrovano già nella Legge quadro n° 447/1995 ed ancor prima nella definizione delle classi acustiche della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997; di seguito si riportano le indicazioni che si ritrovano nei vari documenti normativi per concludere con i criteri dettati dalla Deliberazione della giunta regionale n° VII/9776 del 12 luglio 2002.

4.1 Legge quadro 447/95

Gli articoli utili per la classificazione acustica sono: art. 4, c. 1 e art. 6, c. 1 lettera h e c. 3. Di seguito si riporta il testo relativo.

Art. 4, c. 1, lettera a

'.....i criteri in base ai quali i comuni.....tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altre aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone pre-

viste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato..... Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento.....;

Art. 6, c. 1, lettera h

Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

.....

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 6, c. 3

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.

Quindi, già con la legge quadro, si delineava un punto cardine nei criteri di classificazione acustica: l'impossibilità di affiancare aree classificate acusticamente con un salto di livello equivalente pesato A superiore a 5 dBA. Qualora ciò avvenga, in fase di redazione di classificazione, si dovrà provvedere all'adozione di opportuni piani di risanamento acustici, da coordinare con gli altri strumenti urbanistici, per la risoluzione dell'incompatibilità.

Si affida ai Comuni il compito di definire, in sede di classificazione acustica, le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo o mobile e di rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse manifestazioni; il Comune dovrà quindi dotarsi di strumenti che regolino tali autorizzazioni e che ne definiscano i contenuti.

Viene anche anticipata la possibilità da parte dei Comuni di attribuire valori limite inferiori a quelli previsti nella zonizzazione acustica, qualora si ritenga che nel territorio esistano di particolare interesse naturalistico-paesaggistico; tale possibilità sarà poi richiamata nei criteri regionali specificando che dovranno essere condotti specifiche considerazioni acustiche per supportare una tale scelta.

4.2 Legge regionale 13/01

L'articolo principale di riferimento per la zonizzazione acustica è l'art. 2; questo cita:

- 1 I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
- 2 A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1 vengono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995. È fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, valori limite inferiori; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge).
- 3 La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:
 - a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);
 - c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);
 - d) non possono essere comprese in classe I, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
 - e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a

cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;

- f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;
- g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
- h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;
- i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;
- j) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;
- k) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

Sono quindi ripresi tutti i punti già espressi dalla legge quadro e si introducono, in modo esplicito, nuovi vincoli alla zonizzazione relativamente alle classi I e II e alle V e VI; in molti punti si fa riferimento alle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, escludendo da queste la possibilità di inserire classi acustiche I.

4.3 Deliberazione n. VII/9776 – Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio

Nel documento sono esplicitate le fasi di lavoro da seguire per conseguire una prima ipotesi di zonizzazione. Fondamentale è l'analisi degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati per individuare le infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali. Per queste tre categorie sono forniti dei criteri di classificazione acustica sia per le fasce di pertinenza che per le aree limitrofe. Per le infrastrutture stradali si propone di valutare la rete viaria facendo riferimento al Decreto Legislativo 30/04/1992, n° 285 (Nuovo codice della strada); dovranno essere considerati anche altri parametri quali il volume e la composizione del traffico, la presenza di dislivelli, barriere naturali, file di edifici prospicienti la stessa strada. Si individuano quattro categorie di vie di traffico:

- traffico locale (classe II)
- traffico locale o di attraversamento (classe III)
- ad intenso traffico veicolare (classe IV)
- strade di grande comunicazione (classe IV)

Inoltre, le aree poste a distanza inferiore a cento metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad esempio le autostrade o le tangenziali e cioè da strade di tipo A o B, sono da classificare in classe IV o superiore.

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica (sia per le infrastrutture viarie esistenti che per quelle di progetto), che dovrà essere confrontata con quella derivante dagli altri criteri assunti per l'individuazione delle classi acustiche.

Vengono inoltre indicati criteri per l'attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, che nell'Allegato A indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie. Tale metodo, come nel caso stradale, considera come parametri di valutazione il traffico esistente nel periodo diurno e notturno e il tipo di insediamenti insistenti nell'area ed esistenti.

Per le aree di rispetto aeroportuale non possono essere individuate classi inferiori alla IV e per le zone B si deve preferire l'attribuzione della classe V. Per le aree confinanti con i piccoli campi di volo utilizzati per volo da diporto e per attività sportive o ricreative assumono la classe III o superiore in funzione dell'intensità del loro utilizzo e delle loro caratteristiche insediative.

Per le infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali possono essere previste le classi III, IV e V fino alla VI nel caso di scarsa presenza di attività artigianali; per l'attribuzione della classe si dovrà prendere in considerazione non solo l'emissione sonora diretta, ma anche il traffico indotto.

Per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto non vi è l'obbligo di identificarle se non nel caso in cui si voglia individuare una destinazione d'uso univoca per un'area. Il Comune potrà permettere lo svolgimento dell'attività concedendo l'autorizzazione di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore previste dalla L. n° 447/95, art. 6, c. 1, lettera h secondo quanto previsto dal proprio Regolamento Acustico.

I criteri regionali forniscono altre indicazioni:

- le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, go kart) vanno inserite in classe V o VI; in classe III saranno invece inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, da tennis...);
- complessi ospedalieri, scolastici e i poli universitari vanno inseriti in classe I ad eccezione dei casi in cui siano inseriti in edifici con altre destinazioni; qualora ciò non sia possibile, anche considerando eventuali interventi di risanamento acustico, saranno classificati in base al contesto di appartenenza;
- le aree cimiteriali dovrebbero essere inserite preferibilmente in classe I, ma quando non possibile in base al contesto potrà essere prevista anche la classe II o III;
- i parchi di interesse nazionale, regionale ed anche a scala locale potranno essere inseriti in classe I, quando sufficientemente grandi potrà essere previsto un frazionamento con presenza di più classi acustiche;
- il verde di quartiere assumerà la classificazione dell'area circostante;
- possono essere inseriti in classe I i beni paesistici e monumentali vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 limitatamente alle parti di interesse naturalistico;

- ai centri storici competerà classi comprese fra la II e la IV in funzione della presenza di uffici, popolazione ed attività commerciali;
- le aree agricole con uso di macchine operatrici sono inserite in classe III, mentre quelle puramente residenziali possono prevedere una classe I;
- gli allevamenti zootecnici di grandi dimensioni e di trasformazione del prodotto agricolo possono prevedere classi tra la IV e la VI;
- le aree con grande presenza di attività artigianali e commerciali di norma sono di norma inserite in classe IV;
- in classe V e VI sono inserite quelle aree caratterizzate, le prima, da una forte presenza industriale e scarsità di abitazione, le seconde con assenza di abitazioni o abitazione esclusivamente connesse con l'attività produttiva.

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra aree o particelle censuarie confinanti. Il superamento di tali conflitti potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- individuazione di zone intermedie tra le classi tali da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite dalla zone di classe superiore alla zona di classe inferiore;
- scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, la idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).

5 RACCOLTA DEI DATI ESISTENTI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 Premessa

I principi sui quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono riferiti alla salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle scuole, delle aree adibite a verde pubblico, delle aree protette e più in generale delle zone ed edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore, non dimenticando l'attuale stato delle destinazioni d'uso che attribuisce diritti e doveri ai proprietari di aree produttive.

Il presente documento fa riferimento allo strumento urbanistico PGT, Piano di Governo del Territorio, in corso di definizione da parte dell'Amministrazione Comunale. In particolare la classificazione acustica ed il PGT, redatti contestualmente, seguiranno lo stesso iter approvativo.

5.2 Definizione dei criteri di zonizzazione

Di seguito sono riportati i criteri fondamentali per la delimitazione delle classi acustiche facendo riferimento alla definizione di classe acustica ovvero a una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

5.2.1 Criteri di carattere generale

Nella delimitazione delle zone acustiche si è tenuto conto di quanto indicato dalla Regione Lombardia, ed in particolare:

- la definizione del confine delle classi segue, ove possibile, elementi fisici chiaramente individuabili, come una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato;
- si è evitato il salto di più di una classe tra zone confinanti;
- si è evitata un'eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differenti limite e contemporaneamente un'eccessiva semplificazione che appiattisca il territorio comunale in alcune classi acustiche;
- si è privilegiata la classe inferiore tra quelle ipotizzabili per un'area.

In fase di classificazione si è proceduto all'individuazione, in sequenza, delle classi I, VI, V e poi II, III, e IV. Per quanto concerne queste ultime tre classi acustiche, oltre ai criteri individuati di seguito, in fase di elaborazione della zonizzazione sono stati considerati anche i seguenti fattori:

- tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali,
- densità di popolazione,
- densità di attività commerciali e servizi,
- densità di attività artigianali e industriali,
- presenza di grandi infrastrutture di trasporto.

5.2.2 Criteri per l'individuazione delle classi: classe I

Dai criteri tecnici regionali nonché dalla normativa nazionale dovrebbero essere classificati in tale classe le attrezzature e gli spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere; fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi. Inoltre, in classe I, rientrano anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale. Sono inseriti in classe I anche

i parchi e le riserve naturali che non siano inserite in un contesto produttivo o residenziale. Le aree cimiteriali sono inserite in classe I, se il contesto lo permette.

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di aree anche di dimensioni ridotte.

Operativamente, nel caso specifico, ci si è trovati a considerare anche altri fattori, tra cui:

- la realtà locale in oggetto è caratteristica di un contesto agricolo-artigianale, non paragonabile a quello di città con numero di abitanti e attività produttive particolarmente rilevanti; le uniche eccezioni sono rappresentate dall'area a Sud Est del capoluogo dove è attualmente insediata l'azienda Grand Soleil ed è prevista l'area di espansione industriale del comune e dall'area Nord Est del capoluogo dove è insediata l'attività Monfardini Calcestruzzi.
- molte delle strutture rientranti nella definizione di classe I per il DPCM 14/11/97 (Tabella A) sono nate e si sono sviluppate, nel passato, lungo le arterie stradali principali proprio perché queste garantivano facilità d'accesso alla popolazione. Ciò vale in particolare per le scuole, i cimiteri e le chiese di vecchia costruzione; il criterio con cui è stata scelta l'area è analogo al precedente, non essendosi ancora sviluppata la sensibilità agli aspetti correlati all'inquinamento acustico;
- la legge regionale 13/2001, all'art. 2, c. 3, non permette l'inserimento in classe I di aree appartenenti alle fasce di rispetto stradale;
- l'effettiva non sostenibilità dei limiti di classe 1 per le strutture indicate per tale classe se non con interventi di risanamento acustico drastici che comunque non garantiscono il rispetto dei limiti.

Non sono state inserite classi I.

5.2.3 Criteri per l'individuazione delle classi: classe VI

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali privi di abitazioni (a meno delle abitazioni per custodi e proprietari); la legge regionale n° 13/2001 ha poi specificato all'art. 2, c. 3 che è ammessa una limitata presenza di attività artigianali. Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area con caratteristiche assolutamente non compatibili con i limiti previsti per classi acustiche inferiori alla VI, così come rilevato da misurazioni in loco;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo industriale in cui concentrare le attività più rumorose, sempre compatibilmente con i limiti di classe VI.

E' stata inserita un'unica area di classe VI in corrispondenza del polo produttivo della Grand Soleil; nonostante una riduzione della produttività di tale azienda (se si confronta il PRG del 2003 con il PGT attuale si osserva una riduzione della fascia di espansione dell'azienda) si ritiene di non modificare le fasce di classificazione acustica sul lato Est.

5.2.4 Criteri per l'individuazione delle classi: classe V

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali con scarsità di abitazioni anche non connesse alle attività produttive; la legge regionale n° 13/2001 ha poi specificato che la presenza di attività artigianali, commerciali ed uffici non deve essere preponderante. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area produttiva con caratteristiche assolutamente compatibili con i limiti previsti per tale classe e non con i limiti previsti per classi acustiche inferiori, così come rilevato da misurazioni in loco; inoltre ciò non produce alcun salto di classe;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo industriale in cui concentrare le attività o un'attività più rumorose, limitando i livelli acustici a quelli previsti dalla classe V.

Sono state previste due aree di classe V; una che costituisce un cuscinetto (con la IV) per la Grand Soleil ed una in cui sono inserite alcune attività produttive a Nord della ex SS343.

Rispetto la classificazione acustica del 2004 è intervenuta una modifica sostanziale nella zona Nord del territorio comunale a confine con Casalromano: la realizzazione di un nuovo polo produttivo della ditta GIVA. Per quest'area è stato previsto l'inserimento di una classe V nella zona centrale di proprietà (l'attività produttiva è limitata al periodo diurno); in tale zona potranno svolgersi le attività più rumorose.

5.2.5 Criteri per l'individuazione delle classi: classe IV

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree di elevata densità di popolazione e di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...) o artigianali o piccole industrie. Vengono inoltre assegnate alla classe IV le aree destinate ad insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, ecc.). La realtà locale, pur presentando un centro storico ricco di attività terziaria e di abitazioni, non può essere definita come ad 'alta concentrazione', definizione consona ad abitati di una certa rilevanza. Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area artigianale di dimensioni significative, in tale area sono comprese anche le aree di espansione della stessa;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione un'area artigianale con inserimento di attività produttive compatibili con i limiti di classe IV
- nel territorio comunale sono presenti (esistenti) attività artigianali singole, in particolare dislocate in aree agricole, a conduzione familiare;

- aree interessate da un'attività commerciale con intenso traffico indotto, non compatibile con i limiti previsti per la classe III a seguito di misure effettuate in loco;
- area compresa nella fascia di pertinenza di una infrastruttura di trasporto (strada, ferrovia).

Molte delle aree inserite in questa classe costituiscono fascia di pertinenza delle infrastrutture; in particolare:

- lungo la ex SS 343;
- lungo la ferrovia Parma-Brescia;
- lungo la strada provinciale Canneto-Casalromano.

Alcune aree costituiscono cuscinetto fra la V e la III; queste sono:

- la zona intorno alla Grand Soleil;
- la zona intorno all'area produttiva a Nord della ex SS343 lungo la strada per Sorbara.
- Altre aree in cui è stata prevista la classe IV sono:
- le zone di cava e di bonifica agraria a confine con il comune di Asola e di Casalromano;
- la zona artigianale a sud della ex SS343 alla periferia est della zona abitata;
- altre zone a carattere produttivo/artigianale localizzate all'interno di contesti agricoli.

5.2.6 Criteri per l'individuazione delle classi: classe III

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- Aree residenziali interessate da traffico sia locale che di attraversamento, tipico delle aree residenziali inglobate nel centro abitato;
- aree agricole con utilizzo di macchine operatrici;
- attività sportive che non sono fonti di rumore;
- aree/edifici la cui destinazione d'uso prevederebbe la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non permette tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe III senza indurre salti di classe;
- area compresa nella fascia di pertinenza di una infrastruttura viaria.

In questa classe è stato inserito tutto il resto del territorio comunale, fatta eccezione per la zona del Parco inserita in classe II. Sono quindi comprese le zone agricole (dell'abitato principale e delle frazioni – Carzaghetto e Bizzolano -) e il centro abitato.

5.2.7 Criteri per l'individuazione delle classi: classe II

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Non è ammessa la presenza di attività industriali ed artigianali; si tratta pertanto di aree residenziali interessate da traffico locale con

limitata presenza di attività commerciali, servizi ecc. afferenti le stesse. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area residenziale anche di espansione in cui gli strumenti urbanistici non prevedono altre destinazioni d'uso e che non si trova in prossimità di aree caratterizzate da attività industriali o di intensa attività artigianale;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione una nuova area residenziale in prossimità di aree esenti da attività industriali o di intensa attività artigianale;

(nei due casi sopra citati anche le aree verdi di pertinenza delle abitazioni vengono ricomprese in classe II)

- aree/edifici la cui destinazione d'uso prevederebbe la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non permette tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe II senza indurre salti di classe.

In questa classe è stato inserito gran parte del territorio del Parco Regionale Oglio Sud.

5.2.8 Criteri per l'individuazione delle classi: aree prospicienti infrastrutture stradali

Secondo le indicazioni proposte dai criteri tecnici regionali (antecedenti all'emanazione del D.P.R. n° 142/2004) l'attribuzione della classe acustica per le fasce prospicienti le infrastrutture stradali si rifà a quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal D. Lgs. n° 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.:

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.
- appartengono alla classe III o le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;

Per le aree prospicienti le infrastrutture sopra citate è possibile attribuire una classe superiore nel caso in cui siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere artigianale o industriale o commerciale polifunzionale; inoltre, qualora una strada classificata IV al di fuori del centro abitato in ingresso a questo subisca una distribuzione del traffico veicolare, le diramazioni in area urbana assumono una classificazione pari ad classe inferiore;

- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

La fascia di pertinenza stabilita per le infrastrutture di classe III e IV è:

- 100 m (per la classe IV) e 50 m (per la classe III) dal ciglio della strada qualora non siano presenti file continue di edifici in tale fascia (ad esempio strade di attraversamento ubicate in aree agricole);
- coincide con i lotti a cui appartiene la prima fila continua di edifici (da intendersi come lotto di pertinenza così come individuato dal P.R.G.), costituendo gli edifici antistanti effettivamente una barriera fisica per gli altri edifici retrostanti.

Pertanto le aree ed edifici retrostanti la fascia di pertinenza delle infrastrutture saranno inseriti in una classe inferiore a quella della fascia antistante, a meno di destinazioni d'uso particolari che richiedano altri limiti acustici.

Si ricorda che in relazione alla rappresentazione grafica della zonizzazione acustica fa sempre fede il presente documento esplicativo dei criteri con cui è stata redatta la classificazione acustica.

Per l'individuazione di tali aree si fa riferimento ai paragrafi 5.2.5 e 5.2.6.

6 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

Per poter procedere applicando i criteri sopra esposti risulta indispensabile:

- un'analisi del P.G.T. e delle destinazioni d'uso reali;
- l'individuazione di aree particolari: ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo), poli industriali, poli artigianali;
- la classificazione delle arterie stradali attraverso il volume di traffico che le interessano.

Tali informazioni sono acquisite sia attraverso gli strumenti urbanistici sia attraverso approfonditi sopralluoghi preliminari del territorio in esame.

Per quanto riguarda le misure dirette di rumorosità, si fa riferimento allo studio eseguito nel 2003 (il clima acustico non risulta modificato in modo sostanziale). Una volta ipotizzata la classificazione acustica e risolti eventuali problemi di compatibilità fra le aree inserendo fasce cuscinetto si è proceduto alla verifica di compatibilità con quanto previsto ai confini comunale.

7 ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI NEI COMUNI LIMITROFI

Il comune di Canneto s/O confina con i seguenti comuni:

- Asola
- Casalromano
- Acquanegra sul Chiese
- Piadena
- Drizzona
- Isola Dovarese
- Calvatone

7.1 Area limitrofa del comune di Asola

L'area posta sul confine risulta completamente a destinazione agricola compatibile con la classe IV prevista per le aree di cava localizzate in zona Nord Ovest del territorio comunale.

7.2 Area limitrofa del comune di Casalromano

L'area posta sul confine risulta generalmente in classe III; solo nella fascia di pertinenza della provinciale SP4 e del nuovo polo produttivo della GIVA si ha la classe IV. Ciò comunque non comporta incompatibilità con il comune confinante.

7.3 Area limitrofa del comune di Acquanegra s/C

Attualmente il comune non è dotato di classificazione acustica; a seguito di un colloquio con il Tecnico Comunale è emerso che dalla bozza di zonizzazione è prevista una classe III lungo tutto il confine con il comune di Canneto s/O. Pertanto è garantita la compatibilità tra i due territori.

7.4 Area limitrofa del comune di Piadena

Il comune di Piadena prevede una classe I per una fascia di dimensioni diverse lungo il fiume Oglio; ciò è compatibile sia con la classe II generalmente prevista nel comune di Canneto s/O lungo il corso d'acqua ed anche con la classe III prevista A Sud della Grand Soleil in quanto si può ritenere che lo stesso fiume possa costituire un'area cuscinetto.

7.5 Area limitrofa del comune di Drizzona

Il comune di Drizzona presenta estese aree classificate in zona I e II in particolare lungo l'Oglio a confine con Canneto s/O. Tuttavia queste aree risultano compatibili con la classe II prevista dal comune di Canneto s/O per l'area Parco del fiume. In particolare in località Carzago il comune di Drizzona prevede una ristretta fascia di classe I, mentre in località Carzagheto, in comune di Canneto s/O, è prevista una classe III. Tuttavia è possibile ritenere che la presenza del fiume Oglio possa costituire esso stesso una fascia cuscinetto assimilabile ad una classe II e quindi ritenere che non vi siano salti di classe.

7.6 Area limitrofa del comune di Isola Dovarese

L'area posta sul confine risulta classificata in zona III ed è pertanto compatibile con la zonizzazione del comune di Canneto s/O.

7.7 Area limitrofa del comune di Calvatone

L'area posta sul confine risulta classificata in zona III ed è pertanto compatibile con la zonizzazione del comune di Canneto s/O.

8 INDIVIDUAZIONE DI AREE PARTICOLARI

8.1 Impianti industriali significativi ed altre aree produttive

Nel territorio comunale è possibile ritrovare alcune aree attualmente interessate da uno sviluppo artigianale-industriale; per alcune di queste aree è prevista un'ulteriore espansione. Per quanto concerne le aree artigianali queste risultano in genere ubicate all'esterno del centro abitato, ovvero alla periferia dello stesso lungo l'SP 343 in direzione Acquanegra s/C.

Altre aree produttive di un certo rilievo sono:

- Grand Soleil in via Garibaldi
- Monfardini Remigio in via Pieve
- GIVA lungo la SP4.

Alcune attività artigianali sono inserite nel tessuto urbano; trattasi di destinazione d'uso esistenti per le quali è comunque prevista una classificazione acustica compatibile con la prevalente destinazione residenziale del centro urbano.

Infine il comune è interessato dalla presenza di due aree di cava e da un'area di bonifica agraria tutte autorizzate secondo la L.R. 88/98. Tali aree sono ubicate in area agricola a Nord Est (Eurocave - lungo la strada per Fontanella) e a Nord Ovest (lungo via Pieve in direzione Sorbara) del territorio comunale. Per tali aree è stata prevista l'adozione di una zonizzazione temporanea che avrà una durata pari a quella concessa per l'attività cavatoria. In particolare a tali aree è stata assegnata la classe IV in via temporanea; terminate le attività concesse con la legge regionale la classificazione acustica prevederà una classe III per tutta la loro estensione.

8.2 Aree sensibili

Nel comune di Canneto s/O sono presenti:

- 3 edifici destinati all'istruzione (scuola materna e asilo nido: via Europa, scuola elementare: via D. Alighieri; scuola media: via Aporti, 5)
- 6 chiese (una a Bizzolano, una su strada per Sorbara, una a Carzaghetto e 3 a Canneto)
- 2 cimiteri (Canneto: viale Rimembranze; Carzaghetto)

8.3 Infrastrutture di comunicazione

Il Comune di Canneto s/O è interessato dalla presenza di:

- SP 343, che attraversa il comune provenendo da Piadena e dirigendosi verso Acquanegra s/C;
- SP 4, che provenendo da Nord (Casalromano) raggiunge il comune in prossimità della linea ferroviaria Parma-Brescia.

Tutte le arterie sopra citate risultano caratterizzate da un intenso traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Infine è presente la linea ferroviaria Parma-Brescia che si sviluppa prevalentemente su area agricola, fatta eccezione per la stazione ubicata lungo la SP 343.

8.4 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

Non essendo stata individuata alcuna area destinata a tali attività, sarà valutata la compatibilità delle manifestazioni con le aree prospicienti e si rimanda all'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lettera h della L. 447/95.

9 STESURA DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

A seguito dell'analisi del territorio riportata nei capitoli precedenti e delle indicazioni dei tecnici del comune è stata elaborata la prima bozza di zonizzazione successivamente integrata dai rilievi in campo al fine di verificare la fattibilità delle classi previste. Si è reso necessario inoltre verificare:

- la fattibilità di contiguità di aree
- l'eventuale necessità di introdurre fasce cuscinetto (aree intermedie)

Tale verifica è illustrata nei paragrafi 9.1 e 9.2.

9.1 VERIFICA DELLA CONTIGUITÀ DI AREE

La classificazione acustica del Comune di Canneto è stata realizzata evitando la contiguità di aree di classi acustiche con differenza di due o più unità. Per quanto concerne i Comuni confinanti è sostanzialmente soddisfatta la compatibilità con il P.R.G. e/o le zonizzazioni acustiche vigenti.

9.2 ZONE INTERMEDIE

Le aree intermedie, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali, sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue. Occorre sottolineare che tale gradualità corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto, allontanandosi dalle sorgenti di rumore, il livello acustico, in assenza di barriere si attenua in modo proporzionale alla distanza. Pertanto l'assegnazione di aree a classi acustiche non esattamente corrispondenti alla loro destinazione non risulta un artefatto e le aree di interposizione appositamente create sono riconducibili solo ai seguenti casi:

- Fascia di interposizione fra la classe II della fascia di salvaguardia fluviale e la Strada Comunale di Fontanella
- Fascia di interposizione fra la classe II della fascia di salvaguardia fluviale e la S.P. 343
- Fascia di interposizione fra la classe II della fascia di salvaguardia fluviale e la linea ferroviaria Parma-Brescia
- Fascia di interposizione fra la classe II della fascia di salvaguardia fluviale e la classe IV in prossimità dell'azienda Grand Soleil
- Fascia di interposizione di classe V fra l'area industriale dell'azienda Grand Soleil sul lato Ovest e Sud appartenente alla classe VI e la classe IV, la zona residenziale del comune e l'area agricola limitrofa.

- Fascia di interposizione di classe IV fra l'area industriale dell'azienda Monfardini Remigio appartenente alla classe V e la classe III
- Fascia di interposizione di classe IV fra l'area industriale dell'azienda GIVA appartenente alla classe V e la classe III.

10 VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

Il presente capitolo verrà aggiornato successivamente alla presentazione delle:

- osservazioni pubbliche
- osservazioni dell'ARPA di Mantova

11 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PGT;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei P.P. attuativi del PGT limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi;
- a seguito di modifiche alla normativa che regola le modalità di classificazione acustica.